

**Verbale di deliberazione n. 28/2023
del Consiglio comunale****OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2024 – 2026
(compresa nota integrativa)**

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 21:00, presso la sala consiliare del Municipio di Marcena, a seguito di specifico avviso recapitato ai sensi dell'art.9 dello Statuto comunale, si è convocato il Consiglio comunale.

	Presente	Ass.giust.	Ass.ingiust.
Noletti Michela – Sindaco	X		
Bertolla Franca	X		
Bertolla Maurizio	X		
Bonani Daniele		X	
Fanti Elisabetta	X		
Fanti Giorgia	X		
Fedrigoni Sonia	X		
Lampedecchia Massimo	X		
Martinelli Rudy	X		
Paris Diego	X		
Rizzi Daniel	X		
Torresani Rudi	X		

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco sig.ra Michela Noletti, in qualità di Presidente assume la presidenza della seduta e dichiara aperta la medesima per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n.8 dell'Ordine del giorno.

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2024 – 2026 (compresa nota integrativa).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto il comma 1 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*

Richiamato l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*.

Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale sottoscritto in data 07 luglio 2023, che prevede di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 con quello stabilito dalla normativa nazionale.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 che prevede le nuove modalità e gli step che gli enti locali sono tenuti a rispettare affinché il bilancio di previsione possa essere approvato entro il termine del 31 dicembre così come previsto dal vigente TUEL approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevedono di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2024-2026;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 5 di data 03.03.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 (compresa Nota Integrativa) ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 29.11.2023 – esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP 2024-2026 redatta in forma semplificata per i comuni fino ai 2000 abitanti, lo schema di Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2024-2026 e la "Nota Integrativa" al fine di presentarli al Consiglio comunale in tempo utile per consentire l'approvazione definitiva.

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2024-2026, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione consiliare n. 11 del 30.06.2023 - esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2022.

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'Organo consiliare con nota del 15.12.2023 prot. 3550, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della "Nota Integrativa" al bilancio e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Tenuto conto che previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- deliberazione consiliare n. 23/2023 del 28.12.2023 – “Determinazione tariffe per l'acquedotto potabile anno 2024.”,
- deliberazione consiliare n. 24/2023 del 28.12.2023 – “Determinazione tariffe per il servizio di fognatura anno 2024.”,
- deliberazione consiliare n. 25/2023 del 28.12.2023 - “Determinazione valori aree edificabili ai fini IMIS”,
- deliberazione consiliare n. 26/2023 del 28.12.2023 – “Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2024”.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca “Modifiche alla Legge 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali”, e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti Locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3 di medesimo schema. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obbiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, fra le entrate e le spese finali è incluso di fondo triennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Considerato come con sentenza della Corte Costituzionale 17.05.2018, n. 101 sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza.

Ricordato come, ai sensi dell'art. 1, comma 823, L. 30.12.2018 n. 145, a decorrere dall'anno 2019, il comma 466 dell'art. 1, della Legge 232/2016 cessa di avere applicazione.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29.12.2020.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione alla proposta di bilancio assunto al prot. com.le n. 3555 del 15.12.2023.

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile;

Sentiti gli interventi di illustrazione delle poste di Bilancio e gli interventi dei consiglieri comunali in merito al documento contabile, come riportati sul verbale della seduta consiliare;

Verificato che la votazione, svoltasi per alzata di mano, ha dato esito favorevole unanime con n.11 voti espressi da n.11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 (Allegato n. 1), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva.

- 2) DI APPROVARE il “piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 23.12.2015, già accluso al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026.
- 3) DI DARE ATTO che successivamente all’approvazione del bilancio la Giunta Comunale adotterà specifico atto di indirizzo per la gestione del bilancio in parola.
- 4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 13 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, al Bilancio di previsione vanno allegati eventuali rendiconti al penultimo esercizio antecedente quello in cui il bilancio si riferisce dei soggetti partecipati dall’Ente, che risultano dismessi atti dell’ufficio ragioneria.
- 5) DI DARE ATTO che l’approvazione del bilancio di cui al punto 2), si intende comprensiva della “Nota Integrativa” (Allegato n. 2), che forma parte integrante del bilancio stesso.
- 6) DI PRENDERE ATTO dell’iscrizione nel bilancio autorizzatorio del “fondo crediti di dubbia esigibilità”, del “fondo pluriennale vincolato” e di eventuali altri fondi e accantonamenti, con rinvio alle indicazioni fornite dal “DUP” e dalla “Nota Integrativa” per la definizione dei suddetti istituti.
- 7) DI PRENDERE ATTO del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 redatto secondo gli schemi del D.Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

A) ENTRATA	2024	2025	2026
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	23.200,00	20.500,00	22.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	387.500,00	387.350,00	387.350,00
<i>Titolo II – Trasferimenti correnti</i>	403.221,00	318.600,00	318.600,00
<i>Titolo III – Entrate extra-tributarie</i>	784.750,00	797.750,00	795.950,00
<i>Titolo IV – Entrate in conto capitale</i>	199.103,00	73.000,00	73.000,00
<i>Titolo V – Entrate di riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo VI – Accensione di prestiti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<i>Titolo IX – Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>	970.000,00	970.000,00	970.000,00
TOTALE	3.067.774,00	2.867.200,00	2.867.800,00

B) SPESA	2024	2025	2026
Disavanzo d'amministrazione anno 2021	=		
<i>Titolo I – Spese correnti</i>	1.465.571,00	1.390.000,00	1.389.500,00
<i>Titolo II – Spese in conto capitale</i>	199.103,00	73.000,00	73.000,00
<i>Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo IV – Rimborso di prestiti</i>	133.100,00	134.200,00	135.300,00
<i>Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<i>Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di giro</i>	970.000,00	970.000,00	970.000,00
TOTALE	3.067.774,00	2.867.200,00	2.867.800,00

- 8) DI AUTORIZZARE il pagamento di tutte le spese fisse previste in bilancio.
- 9) DI RICONOSCERE che il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2022 è stato approvato con delibera consiliare n. 11 di data 30.06.2023.
- 10) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.LGs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Rumo, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.
- 11) DI TRASMETTERE alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) i dati relativi al bilancio di previsione 2024 – 2026 e relativi allegati, nella forma definitiva
- 12) **di dare evidenza** al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n.104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
sig.ra Michela Noletti
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Daniel Pancheri
sottoscritto digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.183 - L.R. 03.05.2018, n.2)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 30.12.2023 all'albo pretorio comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Daniel Pancheri
sottoscritto digitalmente

Addi, 30.12.2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.183, 3° comma, della L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Daniel Pancheri

Addi,

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Ai sensi del 4° comma dell'art.183 della L.R. 03.05.2018, n.2, vista l'urgenza, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Daniel Pancheri

Addi,